



DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

GR/46/00

Soggetti promotori di tirocini extracurriculari
 Area Decentrata Centri per l'Impiego Lazio Nord
 Area Decentrata Centri per l'Impiego Lazio Centro
 Area Decentrata Centri per l'Impiego Lazio Sud

epc Area Predisposizione degli Interventi
 Area Attuazione Interventi
 Area Controllo Rendicontazione e Contenzioso
 Area Monitoraggio e Valutazione
 Area Servizi per il Lavoro
 Area Affari generali

Loro indirizzi e-mail

OGGETTO: Indicazioni operative inerenti alla possibilità di sospensione dei tirocini extracurriculari nel Lazio - anche a valere del Programma Garanzia Giovani – nel periodo dell'emergenza sanitaria correlata a COVID-19.

(Rif. nota Regione Lazio prot. 0198605 del 05.03.2020 con oggetto "sospensione tirocini all'interno del programma Garanzia Giovani nel periodo dell'emergenza sanitaria"; nota Regione Lazio prot. 0198420 del 05.03.2020 con oggetto "Coronavirus COVID-19: indicazioni della Regione Lazio in materia di misure per la sicurezza"; nota Regione Lazio prot. 0198447 del 05.03.2020 con oggetto "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19")

Come è noto, in riferimento ai Tirocini extracurriculari attivati nella Regione Lazio, compresi quelli cofinanziati a valere su Bandi e avvisi regionali (es. tirocini attivati secondo il Programma Garanzia Giovani Lazio), la possibilità di sospensione del tirocinio è regolata dalla disciplina regionale in materia (come da ultimo novellata con DGR 576/2019).

La disciplina dispone che: "[...] Il tirocinio può essere sospeso per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi e minimi indicati [...]"

Tuttavia, in considerazione delle disposizioni adottate con DPCM 4 marzo 2020 e delle note richiamate all'oggetto, nei casi in cui i soggetti ospitanti e i soggetti promotori rinvenissero la necessità di sospendere le attività di tirocinio quale misura di prevenzione e gestione dell'emergenza da COVID-19, per il mese di Marzo 2020, in via eccezionale, potranno operare in tal senso anche per periodi inferiori ai 15 giorni. Il tirocinio riprenderà, al momento concordato, per il periodo residuo nei limiti della durata totale.

Come sempre chiarito, in particolare per i tirocini extracurricolari finanziati da bandi e avvisi della Regione Lazio (come ad esempio quelli attivati a valere del Programma regionale Garanzia Giovani), l'imputazione del periodo di sospensione dovrà essere correttamente tracciata attraverso l'applicativo "Tirocini On Line" prima della conclusione inizialmente prevista da Progetto Formativo Individuale del tirocinio, a pena di riconoscimento del contributo pubblico.

A tal fine, la volontà di sospensione del tirocinio deve essere sempre debitamente comunicata dal soggetto ospitante al soggetto promotore e al tirocinante. Inoltre, la sospensione dovrà correlarsi alla necessaria Comunicazione Obbligatoria di proroga del tirocinio.

Si ricorda che le cause di sospensione potranno essere oggetto di eventuali verifiche da parte dell'amministrazione a valere sui dovuti controlli correlati alla rendicontazione dei tirocini cofinanziati con risorse pubbliche.

L'amministrazione rimane disponibile per eventuali, ulteriori chiarimenti e aggiornamenti.

Si prega di conferire massima diffusione della presente a tutti gli operatori interessati

La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo

